

INTESA SUL RICONOSCIMENTO AL PTA A TEMPO DETERMINATO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

Le Parti, alla luce

- dei recenti orientamenti giurisprudenziali, sia europei che nazionali, ove si afferma che il diniego di concedere in favore del personale a TD i benefici contrattuali in materia di congedi e permessi previsti per il personale a TI, sia contrario al principio di parità di trattamento ed abbia, comunque, carattere discriminatorio, in violazione dell'art. 6 del d.lgs 368/2001 e della direttiva Ce/70/199 (v. sentenza Corte Europea di Giustizia del 26/11/14 nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13);
- di quanto affermato nella sentenza n° 3871/2011 Cassazione Civile, Sez. Lavoro, che precisa come "i medesimi permessi (previsti per il personale a tempo indeterminato, nds) debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato" e pertanto è "(...) del tutto evidente la volontà del legislatore sovranazionale di evitare ogni forma di discriminazione nelle "condizioni di impiego" ai danni dei lavoratori a termine che non sia sorretta da "ragioni oggettive, e quindi non riferibile ai soli aspetti retributivi";

convengono quanto segue.

Sono riconosciuti al personale a tempo determinato i benefici in materia di congedi e permessi già previsti per il personale a TI dal CCNL vigente, nel rispetto della durata utile del contratto a termine e delle norme legislative.

Torino, 25.05.2015

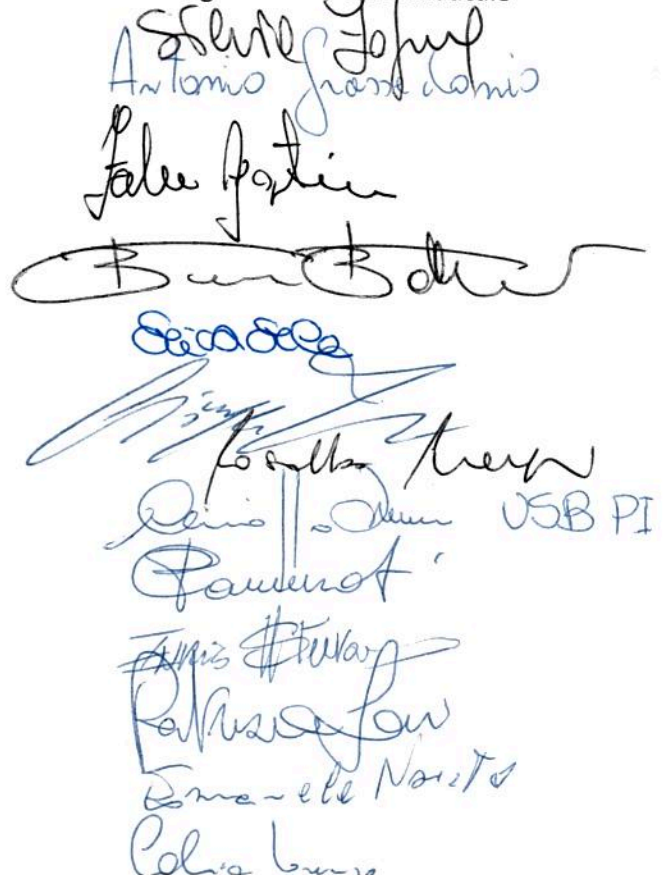
La Delegazione di Parte Pubblica



Le parti concordano il riconoscimento



La Delegazione di Parte Sindacale



Antonio Giamberini
Fale Fortin
Benedetto
Serafini
Pierluigi
Roberto
Dario
Pauzani
Furio
Roberto
Emilio
Roberto